



ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2

“Renata Fonte”

Via Mauro Manieri n. 20 - 73048 Nardò (LE)

Tel. 0833-562691 – www.comprensivonardo2.edu.it –

E-mail: LEIC89700R@istruzione.it – LEIC89700R@pec.istruzione.it

Cod. Mecc.: LEIC89700R - Cod. Fisc.: 82002180758



I. C. POLO 2 "R. FONTE"- NARDO'

Prot. 0005453 del 27/08/2021

A08 (Uscita)

A tutto il Personale Scolastico
All'albo on line

Al sito web istituzionale

Oggetto: “Certificazione verde COVID-19” personale scolastico

In considerazione dell'imminente avvio dell'anno scolastico 2021/22, si invitano le SS.LL. ad un'attenta lettura dei seguenti documenti:

- ✓ Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111;
- ✓ Nota del Ministero della Salute prot.n. 35309 del 04.08.2021;
- ✓ Nota M.I. 1237 del 13.08.2021;
- ✓ Nota 5884_2021 della Regione Puglia;

pubblicati sul sito web istituzionale, nella sezione “News a.s. 2021/22- Emergenza Epidemiologica” e si fornisce un'informativa essenziale sulle vigenti disposizioni in materia di “certificazione verde COVID-19” per il personale scolastico.

Come stabilito dal Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, **a partire dal 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire la propria Certificazione verde o Green Pass (GP).** Tale obbligo non sussiste, invece, per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. Pertanto, il personale scolastico che non sia in possesso del GP o, non sia in grado di esibirlo al personale delegato al controllo dal Dirigente Scolastico:

- non potrà svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
- risulterà assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- economico e se trattasi di personale tenuto a formalizzare la presa di servizio, comporterà le prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” previste dalla normativa vigente;
- a decorrere dal quinto giorno, verrà disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

La violazione del dovere di possesso/esibizione della certificazione verde è sanzionata anche in via amministrativa dai Dirigenti Scolastici, quali *“organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”*. Per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione della certificazione, alla “sanzione” sopra specificata, che incide sul rapporto di lavoro si somma quindi la sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 1000 euro).

La certificazione verde, come precisato nella nota ministeriale del 13 agosto 2021 **è rilasciata** nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;

- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;

La **verifica del GP** verrà effettuata dal Dirigente Scolastico o dal personale formalmente delegato al controllo, tramite apposita applicazione di verifica nazionale “APP VerificaC19”. Sarà necessario che l’interessato esibisca solo il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. Nel caso di impossibilità di identificazione personale, oltre al QR Code sarà richiesto anche il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Come riportato nella nota ministeriale del 13 agosto 2021, inoltre, “...il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la **vaccinazione** anti SARS-CoV-2 venga **omessa o differita** in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E’ previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “*consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105*” e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge n. 111/2021, agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche”.

La certificazione potrà essere rilasciata in formato anche cartaceo e, ha validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni. Con la Nota 5884_2021 avente ad oggetto “Rilascio certificazioni esenzione vaccinazione anti COVID-19-Indicazioni operative” la Regione Puglia ha chiarito che *“le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale”*.

Per concludere, si sottolinea che il possesso e l’esibizione del Green Pass in corso di validità non esonera il personale e l’utenza tutta dal rigoroso rispetto delle misure anti COVID, (distanziamento, corretto utilizzo dei DPI, igienizzazione delle mani). Permane, altresì, per tutti il divieto di accesso o di permanenza nei locali scolastici in caso di temperatura corporea superiore a 37.5 gradi centigradi e/o in caso di insorgenza di sintomi riconducibili al Covid 19.

Quanto riportato potrà subire mutamenti/integrazioni a seguito di successivi provvedimenti da parte delle autorità competenti.

La presente pubblicata all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto ha valore di notifica a tutti gli interessati.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariagiuditta LEACI
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa